



# Comune di Crema

**Settore Amministrazione e manutenzioni**

**Determinazione n. 00330 del 20/03/2017**  
**N. Prog. 484**

**Oggetto:** ATTUAZIONE PUNTO 8) DELL' ACCORDO SULL' INDENNITA' COMPLESSIVA DOVUTA DAL COMUNE DI CREMA A SCS SERVIZI LOCALI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE RIGUARDANTE LA CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CONCESSIONATI: ACQUISIZIONE IMMOBILE DI VIA MULINI.

**IL DIRIGENTE**  
**Amministrazione e manutenzioni**

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019", esecutiva ai sensi di legge;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di C.C. n. 2016/00043 in data 06.07.2016 avente ad oggetto: "Approvazione accordo sull'indennità complessiva dovuta dal Comune a SCS Servizi Locali Srl in liquidazione riguardante la cessazione anticipata della gestione dei diversi servizi concessionari";

- la delibera di C.C. n. 2016/00043 in data 06.07.2016 avente ad oggetto: "attuazione punto 8) dell' accordo sull'indennita' complessiva dovuta dal Comune di Crema a SCS servizi locali s.r.l. in liquidazione riguardante la cessazione anticipata della gestione dei servizi concessionari";

**ATTESO** che l'esercizio della facoltà di acquisizione dell'immobile da parte di Cremasca Servizi srl prevista dal punto 8) dell' accordo sull'indennita' complessiva dovuta dal Comune di Crema a SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione riguardante la cessazione anticipata della gestione dei servizi concessionati e la conseguente diretta cessione al Comune di Crema dell'immobile non si configura operazione rientrante nell'art. 1 della L. 228/2012 per le seguenti motivazioni:

- CREMASCA SERVIZI S.R.L. è una società il cui capitale sociale è interamente di proprietà del Comune di Crema. La riorganizzazione, prima, in funzione anche dello scioglimento, poi, di CREMASCA SERVIZI S.R.L. (in ottemperanza, fra l'altro, di quanto disposto, prima, dalla c.d. Legge Bersano, poi dall'art. 1, comma 612, L. 190/2014 e,

ora, dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016) ha formato oggetto di analitica regolamentazione con Delibera del Consiglio Comunale di Crema n. 85/2013 la cui completa attuazione determinerebbe l'assegnazione al Comune di Crema dei beni (fra i quali anche quelli immobili) di proprietà di CREMASCA SERVIZI S.R.L.;

- la giurisprudenza contabile (fra le altre si veda Corte dei Conti, Sez. Toscana, n. 277/2013) ha ripetutamente ammesso l'ammissibilità dell'acquisto, da parte degli Enti Locali, di beni immobili di proprietà di società partecipate, in deroga ai limiti, anche di natura bilancistico-economica, vigenti pro tempore qualora tale acquisto *"sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili"* (come avverrebbe nel caso di specie, in quanto il Comune sosterebbe l'esborso del prezzo di acquisto dell'immobile ma non avrebbe più l'onere del canone di locazione del medesimo immobile, con conseguente incremento del patrimonio dell'Ente che, anziché pagare un canone per una semplice disponibilità a titolo obbligatorio del bene locato, effettuerebbe un pagamento di un prezzo per il conseguimento di un diritto reale su un bene);
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con delibera n. 3/2015/PAR ha precisato (nella specie con riferimento a quanto disposto dall'art. 12, comma 1-quater, DL 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 111/2011 con riguardo al divieto per gli Enti locali di acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva) che il divieto di beni immobili da parte dei Comuni va inteso *"non già nel senso di ricomprendere qualsivoglia contratto ricadente nella categoria di quelli che, in base alla disciplina civilistica, identificano il trasferimento della proprietà di un immobile verso il corrispettivo di un prezzo, bensì (...) i soli contratti attivi che determinano un effettivo onere di spesa a carico dell'Ente"* (circostanza che, nel caso di specie, non si verificherebbe in quanto, da un punto di vista sostanziale, l'Ente non sosterebbe un onere maggiore rispetto a quello che già sostiene, bensì si modificherebbe esclusivamente il titolo di tale onere, da locazione a vendita);

**DATO ATTO** che è stata predisposta la relazione di congruità del prezzo di acquisto che si allega alla presente determinazione;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 267/2000;

## DETERMINA

- 1) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni in premessa riportate, all'acquisizione dell'immobile di cui al punto 8) dell'accordo sull'indennità complessiva dovuta dal Comune di Crema a SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione riguardante la cessazione anticipata della gestione dei servizi concessionati;
- 2) di confermare la congruità del prezzo di €. 300.000,00 già determinato al punto 8) dell'accordo come risultante dalla relazione allegata al presente atto;
- 3) di dare atto che l'importo relativo all'acquisto sarà versato direttamente da Cremasca Servizi srl, per conto del Comune di Crema;
- 4) di prendere atto che le regolarizzazioni contabili all'interno del bilancio comunale verranno effettuate con successivi atti amministrativi;
- 5) di comunicare il presente atto a Cremasca Servizi srl, a SCS Servizi Locali srl in liquidazione e SCRP spa di Crema.

20/03/2017

Il Dirigente  
Maurizio Redondi

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 21/03/17